



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 284/15/CONS

**ARCHIVIAZIONE PER INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.
15 DEL D.LGS. 261/99 – OPERATORE POSTALE COLLE IMPIANTI**

(PROCEDIMENTO N. 55/14/DISP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”*, come da ultimo modificato con il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”* convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell'Autorità www.agcom.it in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), pervenuta con prot.19770/2014, e tutti i documenti ad essa allegati;

VISTI l'atto di contestazione n. 55/14/DISP e le risultanze preistruttorie al medesimo allegate ricevuti dall'operatore in epigrafe in data 11 dicembre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE – DGSCERP ha comunicato alla Direzione Servizi Postali di questa Autorità che l'operatore postale Colle Impianti e Servizi S.r.l., titolare della licenza individuale n. 1365 del 2011, non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 15 del d.lgs. 261/1999, di versare al MISE il contributo per le verifiche e i controlli - originariamente posto in capo al titolare di licenza dal decreto ministeriale n. 73 del 4 febbraio 2000 -, per un totale di €299 per l'anno 2013 per l'unica sede.

In sede pre-istruttoria, la competente Direzione dell'Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE, al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti, e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica, sull'attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come "inattivo", "in liquidazione", "cancellato", trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano quindi essere accertati incontrovertibilmente al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione. In particolare, dalla visura camerale del 7 maggio 2014 è risultato che la società Colle Impianti e Servizi era attiva e iscritta al Registro delle Imprese. Inoltre, nella visura, alla voce "rappresentante dell'impresa" figurava la Sig. ra [omissis], quale rappresentante legale.

Ad esito dell'approfondimento pre-istruttorio sopra descritto, è stato avviato, con la contestazione n. 55/14/DISP, un procedimento sanzionatorio che contesta all'operatore in epigrafe la violazione dell'art. 15 del d. lgs. 261/1999 per mancato pagamento del contributo per verifiche e controlli per l'anno 2013 e, contestualmente, menziona la possibilità di pagare in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 689/1981.

2. Deduzioni difensive

L'operatore in epigrafe è intervenuto attestando di aver cessato l'esercizio dell'attività postale in data 30 novembre 2012 e, pertanto, chiedendo l'annullamento in autotutela dell'addebito di omesso pagamento per l'anno 2013.

3. Risultanze istruttorie

Le risultanze evidenziano la cessazione dell'esercizio dell'attività postale nel mese di novembre 2012, cioè nell'anno antecedente a quello per il quale è richiesto il contributo per verifiche e controlli (2013).

4. Valutazioni dell'Autorità

Le risultanze istruttorie evidenziano la cessazione dell'offerta di servizi postali - attività, peraltro, svolta collateralmente a quella di progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici - da parte della società Colle Impianti e Servizi S.r.l. nel mese di novembre 2012. Nell'anno 2013, quindi, la società non ha operato nel settore postale, bensì come società erogante servizi di impiantistica. Tale esito non consente di avvalorare l'addebito per l'annualità 2012, coerentemente con l'orientamento espresso dallo stesso segnalante MISE DGSCERP (prot. Agcom in ingresso n. 51068/14) nell'analoga fattispecie [omissis], (cont. N. 34/14/DISP), secondo il quale il MISE ha ritenuto non dovuto il contributo per l'annualità successiva a quella di cessata attività.

Ciò che rileva, ai fini della configurazione dell'illecito, è, infatti, il momento nel quale viene commessa la violazione, momento nel quale l'impresa non era a tutti gli effetti fornitore di servizi postali e, in quanto tale, tenuta a corrispondere il contributo annuale per verifiche e controlli.

In aggiunta a quanto sopra, va notato che il criterio dell'effettivo esercizio dell'attività postale, cui s'ispira l'orientamento del MISE, è rafforzato dai poteri d'ufficio che il MISE stesso è tenuto ad esercitare proprio a seguito degli esiti relativi all'attività di verifica e controllo qui in rilievo, ovvero la revoca d'ufficio del titolo abilitativo agli operatori cessati e la conseguente cancellazione dei medesimi dal proprio elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività postale. Pertanto, non si ritiene dovuto il contributo per l'anno 2013, nel quale l'attività era cessata.

Alla luce delle risultanze istruttorie e delle su esposte valutazioni, non può considerarsi sussistente la violazione contestata in relazione al mancato pagamento del contributo per l'anno 2012.

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per archiviare il procedimento sanzionatorio in epigrafe;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con contestazione n. 55/14/DISP nei confronti della società Colle Impianti e Servizi S.r.l. con sede legale a Ferrandina (MT), Corso Vittorio Emanuele 31, cap. 75013.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi degli art. 29 e 135 co. 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 maggio 2015

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani